

## **Omissis**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 2623/05, depositata il 21.6.2005, il Giudice di pace di Salerno ha condannato la convenuta contumace E.C. S. a pagare all'attore C.M. la somma di Euro 800,00, oltre agli accessori, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subito per stillicidio d'acqua nel locale a piano terra che conduceva in locazione per uso commerciale, conseguito all'allagamento del soprastante appartamento di proprietà della convenuta. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione R. ed C. A., quali eredi della madre E.C.S., deducendo la nullità della sentenza di primo grado per asserita nullità della notifica dell'atto introduttivo "perchè effettuata in violazione delle norme di cui all'art. 137 c.p.c. e ss., dal momento che la signora E.C.S. è stata sempre residente a (OMISSIS) (ove ha abitato finchè è rimasta in vita) e non in (OMISSIS) presso la signora C.R., che comunque abita al civico (OMISSIS)". Resiste con controricorso C.M., che ha depositato anche memoria illustrativa.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il controricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per essere stata la procura a margine dello stesso rilasciata congiuntamente agli avvocati R. e C. G., mentre il ricorso è sottoscritto solo dal secondo, anche nella parte afferente all'autentica della procura. E' stato reiteratamente affermato - e va anche in questa occasione ribadito - che dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716 c.c., comma 2, disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato alle liti conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 c.p.c., il ricorso non è validamente proposto - ed è quindi inammissibile - se sottoscritto da uno solo di essi (Cass. n. 12149/2000; nello stesso senso, benchè a contrario, Cass., nn. 5185/89, 846/02, 2071/02, 19047/03, 11188/03, 1168/04, 4921/06, 15011/06, 13252/06, 7697/07, 15478/08). Nella specie, come inequivocamente risulta dagli atti, il ricorso è effettivamente sottoscritto dal solo avv. C. G. a fronte di una procura a margine dell'atto che in modo espresso contempla un mandato conferito "congiuntamente", senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili. Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte Di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00, per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008. Depositato in cancelleria il 23 gennaio 2009